

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 Data 26.06.2014	Oggetto: Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito di cui al comma 5, articolo 1, della L.R. n.9/2011, per il tramite del commissario unico straordinario, attraverso le strutture dell'ente d'ambito n.3 Peligno-Alto Sangro in attesa della costituzione dell'E.R.S.I. - Ente Regionale per il servizio idrico integrato.
--------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale. Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Di Santo Antonio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 Leone Gian Enrico	X	
6 Boccia Diego		X
7 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
8 Sforza Mario		X
9 Leone Antonio Ranieri	X	
10 Di Vito Angela		X
11 Tatti Raffaele		X
12 Boccia Stefano	X	
13 Tatti Nunziato	X	
Assegnati	n. 13	Presenti n. 09
In carica	n. 13	Assenti n. 04

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Servizio Idrico Integrato è individuato dall'art.141, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006, recante "Norme in materia ambientale", come quel servizio "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e fognatura e di depurazione delle acque reflue", e che esso "deve essere gestito secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";
- La gestione integrata delle risorse idriche rientra nella categoria generale dell'erogazione dei servizi pubblici a rilevanza economica, in linea di principio corrispondente alla categoria del servizio di interesse economico generale prevista dall'ordinamento comunitario;
- L'organizzazione del servizio idrico integrato avviene, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs.n.152/2006, sulla base degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36;
- Le Autorità d'Ambito territoriale previste dall'art.148 del D.Lgs.n.152/2006 sono state soppresse dall'art.2, comma 186 bis, della Legge 23.12.2009, n.191;
- Le funzioni già esercitate dalle Autorità – tra cui la scelta della forma di gestione del servizio, l'affidamento ed il relativo controllo ex art.142, comma 3, del D. Lgs.n.152/2006 – devono essere attribuite con legge dalle Regioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della Legge Regionale 13 gennaio 1997, n.2, della Regione Abruzzo, il Comune di Opi è stato ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Peligno Alto Sangro, con attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- in ottemperanza alla suddetta legge questo Comune, approvò lo statuto dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Peligno-Alto Sangro e lo schema di convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti in tale Ambito;
- la L.R. 13.01.1997, n.2, ha disciplinato le modalità di organizzazione del S.I.I. provvedendo alla delimitazione degli ATO e stabilendo, in particolare, che "all'ente di ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative al S.I.I. di proprietà degli Enti Locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi" (art.8, comma 4) e "con la costituzione e insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti ai propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni" (art.14, comma 1);

VISTO l'art.148, co.5, del D. Lgs.n.152/2006 che stabilisce "Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1,

l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente" riguardante il Piano di Azione per l'obiettivo Servizio Idrico Integrato di cui dispone il finanziamento del 2° e 3° lotto per adozione del sistema di depurazione del Comune di Opi, stabilendo l'ammontare della spesa di progetto ed un crono programma per la realizzazione dell'intera opera.

CONSIDERATO che:

il Comune di Opi avendo una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non ha l'obbligo di legge di cui all'art.148, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006, di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato;
che la determinazione Regionale n. 299/2014 obbliga il Comune di Opi al conferimento del S.I.I. all'ente d'Ambito Ato 3 ed al Gestore per accedere al finanziamento del 2° e 3° stralcio depuratore di OPI e Pescasseroli;

DATO ATTO che l'Ente d'Ambito n.3 Peligno-Alto Sangro:

- 1) in applicazione dell'art.9, comma 2, lettera b) della L.R. n.2/1997, con delibera di Assemblea Generale n.3 del 16.06.2003 ha approvato il Piano d'Ambito composto dal programma degli interventi e dal piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- 2) con delibera di Assemblea Generale n.23 del 25.09.2007 ha approvato lo schema di convenzione del servizio idrico integrato sulla base di quanto riportato nella D.G.R. n.979 del 28.08.2006;
- 3) con delibera di Assemblea Generale n.16 del 29.06.2007, ha individuato la SACA S.p.A. soggetto gestore;
- 4) in data 11.10.2007 ha stipulato il contratto di servizio con il soggetto gestore;
- 5) in relazione alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato, a seguito del Referendum abrogativo del 12.06.2011, con D.P.R. 18 luglio 2011, n.113, l'art.23 bis della legge n.133/2008 è stato abrogato con efficacia ex nunc a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso in G.U.R.I. (21 luglio 2011);
- 6) la Corte Costituzionale ha chiarito che l'abrogazione dell'art.23 bis non ha comportato alcuna reviviscenza delle norme abrogate, con conseguente applicazione nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

RILEVATO che:

● con Legge Regionale n.37 del 21 novembre 2007, la Regione Abruzzo ha deliberato il commissariamento dei sei Enti d'Ambito Regionali e l'accorpamento in un unico Ambito territoriale provinciale dei tre ATO della Provincia dell'Aquila stabilendo inoltre all'art.1, comma 12 che, nelle more della riorganizzazione degli Enti d'Ambito, *"Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti D'Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall'approvazione della presente legge"*;

● con L.R. 12 aprile 2011, n.9, recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" è stato delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale, denominato ATUR, coincidente con l'intero territorio regionale e prevista la costituzione di un soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio

Idrico Integrato) a cui sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, tutte le funzioni e i compiti assegnati dalla citata L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.i. agli Enti d'Ambito soppressi;

PRESO ATTO della facoltà dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dell'adesione alla gestione unica del Servizio all'interno dell'ambito di cui al comma 5, art.1, della citata L.R.n.9/2011;

• PRESO ATTO della determinazione Regionale n. 299/2014;

PRESO ATTO altresì del divieto di gestione diretta dei SPL introdotto dall'art.35 della L.28.12.2001 n.448 e dell'art.14 del D.L. 30.09.2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n.326;

VISTA la nota della Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Gestione delle acque prot. n.51300 del 07.03.2012, con la quale sostanzialmente si invita questo Comune ad adottare deliberazione del consiglio comunale sulla "conclusione" del trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato e la nota Regionale n. 299/2014;

OSSERVATO che, con tale nota, la dirigenza regionale evidenzia l'obbligo di legge, da parte del Comune di Opi del conferimento della gestione del servizio idrico all'operatore industriale individuato dall'Autorità d'Ambito ed il divieto di gestione diretta dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art.35 della Legge 28.12.2001, n.448 e dell'art.14 del D.L.30.09.2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla L.24.11.2003, n.326;

CONSIDERATO che:

in difetto, il Servizio Regionale procederà all'applicazione dell'art.28 della Legge Regionale del 01 ottobre 2007 n.34 "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" ovvero con l'attivazione del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario "ad acta", con spesa a carico del Comune e, quindi, con aggravio di costi per l'Erario dell'Ente comunale;

che il Comune di Opi non potrà organizzare per proprio conto il servizio non avendo le giuste competenze ed essendo carente di organico;

OSSERVATO che la Regione Abruzzo con nota prot.n.299 del 29/04/2014, diffidava il Comune di Opi ad assumere, entro il 30.06.2014 giorni dal ricevimento della nota medesima, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l'adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, salvo che l'Amministrazione destinataria del provvedimento dichiarerà la propria disponibilità a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti, si sarebbe provveduto alla nomina del Commissario ad acta;

DATO ATTO che, pertanto, onde evitare il Commissariamento con conseguenti oneri economici a carico dell'Ente, si rende necessario ed urgente adottare gli atti necessari per l'adesione al Servizio Idrico Integrato e per il conferimento della gestione delle reti e del servizio alla SACA S.p.A.;

ATTESO che il Comune ha la gestione in economia dell'acquedotto e della rete fognante nonché del servizio di depurazione, mentre il controllo del servizio di depurazione comunale

del capoluogo è affidata alla Società Qualità e Ambiente. con contratto in scadenza al 31.12.2015;

CHE la richiamata normativa statale e regionale esclude dette forme di gestione in quanto:

- i piani economici e finanziari risulterebbero privi di significato se riferiti a parti del territorio e di servizio e non all'intero servizio idrico integrato;
- i piani di investimento non produrrebbero effetto ove fossero indipendenti da una gestione unitaria del servizio;
- la determinazione di un'unica tariffa presuppone un'unica gestione per l'erogazione di servizi qualitativamente e quantitativamente differenti;

DATO ATTO che al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, si stabilisce che, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, se successiva alla data di naturale scadenza del contratto con l'attuale affidatario, questi dovrà continuare ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, previo concordamento di proroga contrattuale, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;

RITENUTO inoltre, in considerazione degli obblighi contenuti nell'art.148 del D.Lgs.n.152/2006 a cui questo Comune deve ottemperare, di dover dismettere la gestione diretta dell'acquedotto e della rete fognante nonché del servizio di depurazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di adempiere integralmente ai precetti della vigente normativa statale e regionale:

- dismettendo la gestione in economia del Servizio acquedotto e rete fognante e del servizio di depurazione delle frazioni;
- aderendo alla gestione unica del Servizio all'interno dell'Ambito di cui al comma 5, art.1, della citata L.R. n.9/2011, per il tramite del Commissario Unico Straordinario attraverso le strutture dell'Ente d'Ambito n.3 – Peligno-Alto Sangro, in liquidazione, in attesa della costituzione dell'ERSI;
- conferendo alla medesima gestione in comodato d'uso gratuito tutti gli impianti, le strutture e le canalizzazioni del Servizio Idrico Integrato;

VISTI:

- il D.Lgs.n.06.04.2006, n.152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.2/1997 e ss.mm.ii.;
- la L.R.n.34/2007;
- l'art.2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- la L.R. n.9/2011;

VISTA la proposta di deliberazione;

Interviene il Consigliere Leone Gian Enrico proponendo di spostare il Depuratore dal "Colle della Regina" al "Forcone".

- Il Sindaco: " la richiesta è stata già bocciata dal PNALM

ACQUISITI sulla proposta della presente i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs.-n.267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria;

Con successiva separata votazione, che dà le seguenti risultanze:

Presenti: N. 09
Votanti N. 09
Favorevoli N. 7
Contrario N. 1 Leone Gian Enrico
Astenuto N. 1 Leone Antonio Ranieri

DELIBERA

1. di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dismettere la gestione in economia dell'acquedotto e della rete fognante nonché del servizio di depurazione con decorrenza dalla data di assunzione del servizio da parte del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;
3. di interrompere il contratto di servizio con la Qualità e Ambiente snc. per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue comunali del capoluogo a partire dalla data di assunzione del servizio da parte del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, se antecedente a tale data;
4. di stabilire che, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, se successiva alla data di naturale scadenza del contratto con l'attuale affidatario, questi dovrà continuare ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, previo concordamento di proroga contrattuale, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;
5. di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito di cui al comma 5, art.1, della citata L.R.n.9/2011, per il tramite del Commissario Unico Straordinario, attraverso le strutture dell'Ente d'Ambito n.3 – Peligno-Alto Sangro, in liquidazione, in attesa della costituzione dell'ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato;
6. di impegnarsi a trasferire conseguentemente in comodato d'uso gratuito all'Ente d'Ambito n.3 Peligno-Alto Sangro, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.R. n.2/1997, gli impianti e le reti facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di Opi come risultano dal Piano d'Ambito e da apposito verbale di ricognizione che dovrà essere sottoscritto prima della presa in consegna effettiva ed avvio del nuovo Servizio;
7. di stabilire che con successiva deliberazione si provvederà a tutto quanto risulterà eventualmente necessario per la presa in carico della gestione del Servizio Idrico del Comune di Opi da parte dell'Ente d'Ambito n.3 Peligno-Alto Sangro;
8. di approvare il seguente prospetto riepilogativo dei mutui in corso di ammortamento assunti dal Comune di Opi con la CDP per investimenti sulle reti, che saranno oggetto di trasferimento al soggetto d'ambito:

POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	CAPITALE CONCESSO	DEBITO RESIDUO
4303789/00	30/04/1997	25.225,66	12.954,55
4303789/01	30/04/1997	98.724,00	71.109,99
4143712/00	17/10/1989	51.645,69	18.329,00
4077494/00	10/11/1987	51.645,69	9.952,30
4371050/00	26/10/2000	31.324,54	19.986,42
4371050/01	26/10/2000	4.827,47	4.552,45
4259561/00	28/07/1994	77.468,53	55.779,72
4225393/00	22/07/1993	51.645,65	34.366,46
4189999/00	16/10/1991	51.645,65	25.379,51
4200587/00	16/10/1991	51.645,65	25.379,51
4095168/00	04/05/1988	51.645,65	25.379,51
			14.321,01
		547.444,18	317.490,43

il trasferimento comporta la cessione del contatore per l'Energia Elettrica del Gessaro per il pompaggio acqua dei pozzi verso i colli Altì e il contatore Enel dell'attuale sistema di depurazione;

9. Il trasferimento comporta una cessione e manutenzione delle seguenti infrastrutture :

- n. 3 pozzi di adduzione dell'acqua in zona "Gessaro" siti in Pescasseroli che pescano l'acqua verso il serbatoio del Comune di Opi sui Colli Altì e l'intera rete idrica che porta l'acqua al serbatoio della Piazza di Opi;
- le sorgenti di captazione dell'acqua provenienti dal territorio circostante, attualmente efficienti e funzionanti da non trascurare poiché portano acqua per caduta sul territorio , sotto riportate;
 - a) Sorgente della Fonte di Mecca
 - b) Sorgente degli Spini Fioriti
 - c) Sorgente degli Avelanna;
 - d) Sorgente della Conservetta dietro il Colle;
 - e) Sorgente di Fonte di Visco;
 - f) Il Serbatoio della Piazza Centrale costruito nel 1903 di rilevanza storica e di valenza architettonica;
 - g) Il Serbatoio di Fonte Carnevale e/o Spinetti;
 - h) Il Serbatoio del Colle della Madonna

10. A fronte del conferimento si chiede la gratuità del conferimento dell'acqua degli scarichi nella rete fognaria degli edifici Comunali , quali il Palazzo Comunale , l'edificio della scuola elementare , edificio ex Asilo ed il Museo del Camoscio di proprietà del Comune , inoltre di tutti gli edifici che nel futuro saranno di proprietà dello stesso Comune.

11. Si chiede la gratuità dell'aduzione dell'acqua nelle fontanelle pubbliche , della Piazza Centrale di Via Torre , di Fonte Carnevale, delle Casette di Opi e della Madonnina di Opi , del cimitero e l'adduzione dell'acqua al Campo sportivo ed a tutte quelle infrastrutture

che in seguito saranno realizzate dal Comune di Opi, la manutenzione delle fontane pubbliche è a carico dell'Ente gestore;

12. il sistema fognario comporta lo smantellamento del vecchio depuratore attuale e della costruzione del nuovo impianto di depurazione attraverso il finanziamento della Regione Abruzzo da realizzarsi entro il 2017 con il pompaggio del liquame verso il nuovo Depuratore di Pescasseroli ed Opi sito in località Colle della Regina di Pescasseroli riconducibile al 2° lotto del progetto finanziato e dalla realizzazione del mini depuratore in località Cantiere di Val Fondillo riconducibile al 3° lotto del progetto di finanziamento;
13. di stabilire che in corso di mancato obiettivo nel rispettare i tempi di realizzazione del 2° e 3° lotto per l'adduzione al depuratore congiunto di Pescasseroli e Opi che secondo la deliberazione Regionale è stabilito in un crono programma al 2017, il sistema idrico dovrà ritornare nella disponibilità della gestione del comune di Opi;
14. chiedere uno studio di fattibilità sull'opportunità di fare un stazione di adduzione unica a valle del Comune di Opi;
15. di dare atto che con successivi provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale e dai Responsabili dei Servizi verranno adottati gli atti consequenziali;
16. di trasmettere copia della presente deliberazione all' A.T.O. n.3 e alla Giunta Regionale d'Abruzzo- Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Gestione delle Acque – Ufficio Tecnico delle acque, via Salaria Antica est, 27/F – 67100 L'AQUILA

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co,4, del D.Lgs.n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sujestesa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, posta a votazione dal Sindaco,

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (i Consiglieri Le Donne Rolando, Le Donne Daniele e Ricci Iulia), resi per alzata di mano dai n.11 (Undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvarla nei termini sopra formulati.

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (i Consiglieri Le Donne Rolando, Le Donne Daniele e Ricci Iulia), resi per alzata di mano dai n.11 (Undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co,4,
del D.Lgs.n.267/2000.




Parere di Regolarita' tecnica

Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere di Regolarita' tecnica

Opi

Il Responsabile del servizio



Parere di contabile


Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere di Regolarità contabile.

Opi

Il Responsabile del servizio



IL PRESIDENTE



La Resp. Servizi Amministrativi




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Prot. n. 3714

li 04.07.2014

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE




ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000)

Data 04.07.2014



La Resp. Servizi Amministrativi

